



Spett.le Autorità di Regolazione dei Trasporti
Via Nizza 230
10126 Torino
pec@pec.autorita-trasporti.it.

31 ottobre 2017

Oggetto: Consultazione sulla determinazione del contributo per il funzionamento della Autorità di Regolazione dei Trasporti per l'anno 2018.

Le scriventi Associazioni, nel rinnovare l'apprezzamento per la presenza di una Autorità Indipendente preposta alla regolazione dei Trasporti, con la presente inviano le loro osservazioni su quanto in oggetto:

Individuazione delle imprese soggette a contribuzione

Rileviamo che permane l'applicazione del contributo ai vettori aerei che, a nostro avviso, dovrebbero essere esclusi in quanto non rientranti nel perimetro dei soggetti regolati da codesta Autorità.

A tale proposito evidenziamo che il mercato dei servizi di trasporto aereo è da tempo in regime di libera concorrenza delle tariffe praticate e dei servizi offerti. Vi è inoltre da considerare che nell'attuale quadro regolatorio le problematiche relative all'aviazione civile e alla tutela dei passeggeri rientrano ancora nella competenza di ENAC.

Tale scenario sembrerebbe peraltro trovare riscontro nei pregressi Rapporti Annuali presentati dal Presidente di codesta Autorità al Parlamento, non rilevandosi all'interno degli stessi alcun riferimento ad attività regolatoria svolta nell'ambito del trasporto aereo.

Al riguardo è inoltre utile ricordare che la sentenza della Corte Costituzionale n. 69/2017 ha posto il principio che i soggetti passivi della contribuzione sono *"coloro nei confronti dei quali l'ART abbia effettivamente posto in essere le attività attraverso le quali esercita le proprie competenze"*. La stessa Corte Costituzionale ha ripreso l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 312/2016, che ha precisato che *"l'ART può chiedere il contributo non già solo per il suo funzionamento, ma nei limiti di tal attività regolatoria, che presuppone un'analisi di mercato in contraddittorio con tali imprese e che allo stato non sembra ravvisarsi nei loro confronti, in quanto operano o in mercato in sé libero o in ambiti già regolati ex ante da altre Autorità"*.

La delibera ART n. 75/2017 del 31.05.2017, che in ottemperanza alle citate pronunce, è ricognitiva delle competenze dell'ART e degli ambiti territoriali interessati dalle attività poste in essere, ha confermato che "allo stato" il mercato dei servizi di trasporto aereo è libero e non regolato.

Si richiede pertanto a codesta Autorità di voler valutare se la prospettata contribuzione a carico dei vettori aerei anche per l'anno 2018

1. risulti o meno compatibile con la specificità del trasporto aereo,
2. corrisponda ad attività regolatorie pregresse o potenziali,
3. risponda ai parametri della Sentenza della Corte Costituzionale e della ordinanza del Consiglio di Stato sopra richiamate,
4. si discosti dalla recente Delibera ART del 31.05.2017 ricognitiva delle competenze e degli ambiti interessati dalle sue attività.

Non applicabilità della contribuzione.

Anche per il 2018 sembra permanere la mancata individuazione dei fattori che determinano la non applicabilità della contribuzione ai vettori aerei.

E' nostro parere che le pregresse Deliberazioni dell'ART, la recente Delibera ART n. 75/2017 ricognitiva delle competenze dell'ART stessa, la bozza di delibera posta in consultazione attestino distintamente che i gestori aeroportuali sono soggetti regolati e dunque soggetti alla contribuzione.

In mancanza di una necessaria trasparenza rispetto alla contabilità regolatoria prodotta dai Gestori, è nostra opinione che vi possa essere il rischio che i costi della succitata contribuzione possano essere ribaltati dai Gestori ai vettori nelle tariffe aeroportuali.

Ove così fosse, i ricavi lordi dei vettori sarebbero incisi due volte, con conseguente imposizione eccedente il tetto attuale dello 0,6 per mille e doppia imposizione dei medesimi ricavi lordi.

Si consideri, inoltre, che molti vettori aerei internazionali beneficiano della esenzione da qualsiasi tributo sui ricavi derivanti dalla attività di navigazione aerea nel territorio nazionale. Ciò risulta dalle rispettive Convenzioni per evitare la doppia imposizione stipulate dallo Stato Italiano con i rispettivi Stati di appartenenza.

Aeroporti soggetti alla regolazione di ENAC.

Come abbiamo avuto modo di evidenziare nelle passate consultazioni, le tariffe degli Aeroporti i cui Gestori hanno sottoscritto Contratti di Programma in Deroga (cfr. Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, modificato dalla Legge 122/2010) non sono assoggettate alla attività di vigilanza e regolazione di codesta Autorità; su tale base i proventi dei Vettori derivanti dalle attività svolte in tali Aeroporti dovrebbero essere esclusi ai fini del calcolo della contribuzione.

Rimaniamo a disposizione della Autorità per qualsiasi ulteriore approfondimento.

Distinti saluti

IATA


Nicoletta Masi
Campaign Manager
Southern Europe

IBAR


Luciano Neri
Segretario Generale